



CIRCOLARE N. 757

*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO

Roma, 26 MAR. 2007

DIREZIONE CENTRALE DEGLI UFFICI LOCALI E DEI SERVIZI DEL TESORO  
Via Casilina n. 3 - 00182 Roma

Ufficio III

Prot. n. 36724

Allegati: 2

Ai Sigg. Direttori provinciali dei servizi vari

Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni  
mediche di verifica

LORO SEDI

e, p.c.

Ai Sigg. Dirigenti

Al Sig. Presidente della Commissione  
medica superiore

SEDE

Al Ministero della Difesa  
Direzione Generale della Sanità Militare  
Divisione 4° - Sezione 1° (Medicina Legale)  
Via Santo Stefano Rotondo, 4  
00184 ROMA

(rif. direttiva n. 5000/2007 del 9.03.2007)

Al Ministero della Salute  
Dipartimento della Qualità  
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria  
dei Livelli di Assistenza e dei Principi Etici di Sistema  
Ufficio I  
Piazzale dell'Industria, 20  
00144 ROMA

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale di Sanità  
Piazza Vittorio Emanuele II, 13  
00185 ROMA

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso  
Pubblico e della Protezione Civile  
Ufficio Sanitario  
Via Genova, 3  
00184 ROMA

e, p.c.: Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e della Formazione  
Largo Luigi Daga, 5  
00164 R O M A

Oggetto: decreto del Ministero della Difesa del 21.12.2006 – riorganizzazione, anche territoriale, delle Commissioni mediche ospedaliere interforze e delle Commissioni mediche di seconda istanza – indicazioni sulle procedure di ricorso in via amministrativa avverso i giudizi in ordine all'idoneità al servizio ex art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 461 del 29.10.2001.

Con decreto del Direttore Generale della Sanità Militare del Ministero della Difesa del 21.12.2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2006 ed allegato alla presente), emanato ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2004, sono state ridefinite, a seguito del nuovo assetto territoriale interforze delle strutture sanitarie militari, le competenze territoriali delle Commissioni mediche ospedaliere interforze nonché delle Commissioni mediche di seconda istanza.

Il processo di riorganizzazione ha comportato una significativa riduzione degli organi medico-legali già esistenti e la contestuale istituzione di nuove Commissioni mediche, anche di seconda istanza.

Le tabelle in allegato "D" (D/1, D/2, D/3 e D/4) al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2004 sono quindi state sostituite, con effetto dal 1°.01.2007, dalle tabelle di cui agli allegati D-1, D-2 e D-3 del citato decreto direttoriale del Ministero della Difesa del 21.12.2006.

Più in particolare, la tabella in allegato D-1 determina sedi e competenze territoriali, per bacini di utenza, delle Commissioni mediche di seconda istanza, la tabella D-2 definisce sedi e competenze territoriali delle Commissioni mediche ospedaliere interforze mentre la tabella D-3 determina sedi e competenze territoriali delle Commissioni mediche ospedaliere interforze esclusivamente per le pratiche medico-legali relative agli appartenenti alla Marina Militare ed al personale di Corpi di Polizia (sia ad ordinamento civile che militare) che presta servizio nell'ambito di talune determinate province.

La tabella in allegato "D-1" ridefinisce, quindi, gli ambiti territoriali di competenza delle Commissioni mediche di seconda istanza preposte all'esame dei ricorsi avverso i giudizi in ordine all'idoneità al servizio, in sostituzione delle corrispondenti tabelle "D/3" e "D/4" allegato al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2004.

Per effetto di tale nuova organizzazione, anche territoriale, devono, quindi, intendersi superate le indicazioni in merito alle linee guida di ripartizione sperimentale per l'inoltro dei ricorsi amministrativi tracciate nella tabella di cui al punto 3 della circolare direttoriale n. 488 del 2.03.2005, in quanto istruzioni applicative emanate all'epoca in cui operavano le competenze territoriali determinate dalla previgente disciplina.

Si riporta di seguito, esclusivamente per comodità di lettura, la tabella in allegato D-1 al D.M. Difesa del 21.12.2006:

<b>COMMISSIONI MEDICHE DI SECONDA ISTANZA COMPETENZA TERRITORIALE</b>	
<b>SEDE</b>	<b>BACINO DI UTENZA</b>
<b>Piazza Novelli 20129 – MILANO</b>	<b>VALLE D'AOSTA (AOSTA); PIEMONTE (ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO, NOVARA, TORINO, VERBANO-CUSIO-OSSOLA, VERCELLI); LOMBARDIA (CREMONA, BERGAMO, BRESCIA, COMO, SONDRIO, PAVIA, MILANO, LODI, LECCO, VARESE, MANTOVA); TRENTINO ALTO ADIGE (TRENTO, BOLZANO); FRIULI VENEZIA-GIULIA (GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE, UDINE); VENETO (BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VENEZIA, VERONA, VICENZA); LIGURIA (GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA, SAVONA); EMILIA ROMAGNA (BOLOGNA, FERRARA, FORLI'-CESENA, MODENA, PARMA, PIACENZA, RAVENNA, REGGIO EMILIA, RIMINI); TOSCANA (MASSA-CARRARA).</b>
<b>Piazza Celimontana n. 50 00184 – ROMA</b>	<b>TOSCANA (FIRENZE, PISTOIA, SIENA, AREZZO, PRATO, LUCCA, LIVORNO, PISA, GROSSETO); MARCHE (ANCONA, ASCOLI PICENO, MACERATA, PESARO- URBINO); UMBRIA (PERUGIA, TERNI); LAZIO (FROSINONE, LATINA, RIETI, ROMA, VITERBO); ABRUZZO (L'AQUILA, CHIETI, PESCARA, TERAMO); SARDEGNA (CAGLIARI, CARBONIA-IGLESIAS, MEDIO CAMPIDANO, NUORO, OGLIASTRA, OLBIA-TEMPIO, ORISTANO, SASSARI).</b>
<b>Via Rampe Sant'Antonio a Posillipo n. 139/140 80122 – NAPOLI</b>	<b>CAMPANIA (NAPOLI, AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, SALERNO); MOLISE (CAMPOBASSO, ISERNIA); CALABRIA (REGGIO CALABRIA, CATANZARO, COSENZA, CROTONE, VIBO VALENTIA); SICILIA (PALERMO, AGRIGENTO, CALTANISSETTA, CATANIA, ENNA, MESSINA, RAGUSA, SIRACUSA, TRAPANI).</b>
<b>Via Gabriele D'Annunzio n. 59 70057 – BARI</b>	<b>PUGLIA (BARI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO); BASILICATA (POTENZA, MATERA).</b>

Il Ministero della Difesa-Direzione Generale della Sanità Militare, con direttiva n. 5000/2007, nell'impartire ai propri organi sanitari - sia monocratici che collegiali di nuova istituzione - disposizioni sulle procedure per l'accertamento dell'idoneità al servizio (art. 15 del D.P.R. n. 461 del 2001 e decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2004) per le varie categorie di personale militare, ha fornito, al punto 4, utili indicazioni anche per l'istruttoria e la conseguente trattazione dei ricorsi amministrativi presentati, ex art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 461 del 2001, alle Commissioni mediche di seconda istanza avverso i giudizi di idoneità/inidoneità

al servizio emessi dalle Commissioni mediche ospedaliere interforze ovvero dagli organismi sanitari alternativi di cui all'art. 9, comma 1, del richiamato D.P.R. n. 461 del 2001 (Commissioni mediche costituite presso le Aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 295 del 1990 oppure Commissioni mediche di verifica di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 278 del 1998).

Poiché lo specifico punto incide anche sugli adempimenti posti in essere dalle Commissioni mediche di verifica, si ritiene necessario, in linea ed in coerenza con le disposizioni impartite dal Ministero della Difesa, razionalizzare ed uniformare la prassi sinora seguita dalle Commissioni mediche di verifica nello svolgimento delle incombenze relative ai ricorsi avverso i giudizi in ordine all'idoneità al servizio presentati in via amministrativa alle Commissioni mediche di seconda istanza, secondo la loro nuova organizzazione e relative competenze territoriali.

Con circolare n. 488 del 2.03.2005, al punto 3, questa Direzione Centrale aveva stabilito che, in quelle situazioni in cui fosse possibile, le Segreterie delle Commissioni mediche di verifica provvedessero a notificare copia autentica del processo verbale di accertamento mediante consegna direttamente all'interessato; per contro, ove vi fossero situazioni organizzative per cui non risultasse possibile curare l'immediata e diretta notifica nelle mani del dipendente, è stato disposto che la copia autentica del verbale fosse inoltrata all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, per gli occorrenti consequenziali adempimenti.

Tale comportamento, a seguito del quale sono emerse difformità operative, ha fatto registrare, in alcuni ambiti provinciali, anomalie in merito all'esatta individuazione della data di notifica (o, più correttamente, di formale trasmissione) di copia del verbale di accertamento, la quale, invece, assume rilievo fondamentale ai fini dell'accertamento della tempestività della presentazione del ricorso.

A modifica, quindi, di quanto stabilito con circolare direttoriale n. 426 del 26.04.2004 (pag. 11) nonché di quanto disposto al punto 3 della circolare direttoriale n. 488 del 2.03.2005, le Segreterie delle Commissioni mediche di verifica avranno cura di predisporre due copie autentiche del verbale di accertamento, entrambe da inoltrare direttamente, entro quindici giorni dalla definizione della posizione sanitaria, all'Amministrazione di appartenenza del dipendente (art. 7, comma 4, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2004), mentre, per contro, non dovrà essere effettuata, da parte delle Segreterie delle Commissioni mediche in parola, alcuna notifica di copia del verbale direttamente al dipendente sottoposto a visita.

Ovviamente, l'esemplare originale del verbale dovrà continuare ad essere custodito agli atti delle Commissione medica di verifica.

L'Amministrazione ove presta servizio il dipendente, quindi, una volta ricevute le due copie autentiche del verbale, potrà avvalersi di una per l'adozione dei provvedimenti amministrativi ritenuti necessari per la definizione della posizione di stato giuridico del proprio impiegato, mentre l'altra copia autentica dovrà essere trasmessa, nelle vie formali, sempre a cura dell'Amministrazione, al proprio dipendente.

L'adozione di tale prassi operativa, uniforme per tutti gli ambiti provinciali, consente di evitare difformità di comportamenti e, soprattutto, permette di individuare, con certezza ed univocità, la data di trasmissione del verbale da parte dell'Amministrazione al proprio impiegato, di importanza fondamentale, come detto, per la verifica della tempestività della presentazione del ricorso amministrativo, il cui termine è fissato in dieci giorni.

In stretta aderenza a quanto indicato dal Ministero della Difesa con la richiamata direttiva n. 5000/2007 del 9.03.2007 nonché in coerenza con quanto sopra disposto per la trasmissione di copia del verbale sanitario all'interessato, appare necessario che il ricorso avverso il giudizio in ordine all'idoneità al servizio venga presentato, entro il termine prescritto, da parte dell'interessato per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, la quale dovrà, pertanto, curare la relativa istruttoria, e non già direttamente alla Commissione medica di seconda istanza.

Pertanto, in luogo della formula di ricorribilità posta attualmente in calce ai modelli di verbale di accertamento, secondo le istruzioni a suo tempo fornite al punto 3 della circolare n. 488 del 2.03.2005, i Sigg. Direttori provinciali dei servizi vari avranno cura di apporre, sempre in calce al verbale, una diversa formula, che dovrà rispecchiare il seguente tenore:

*“ Avverso il presente verbale è ammesso ricorso da parte dell'interessato, limitatamente al giudizio di idoneità/inidoneità al servizio, alla Commissione medica di seconda istanza del Ministero della Difesa, da presentare per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione del verbale medesimo “.*

Sempre nell'ottica di un'operazione di armonizzazione ed adeguamento alle direttive impartite dal Ministero della Difesa, il competente Ufficio dell'Amministrazione ove presta servizio il dipendente dovrà provvedere ad istruire il ricorso, preferibilmente utilizzando il modello “GL2”, secondo lo schema indicativo di massima allegato alla presente circolare ed opportunamente adattato dalle singole Amministrazioni in relazione alle proprie peculiari strutture organizzative, corredando il ricorso di copia:

- ❑ del processo verbale di accertamento impugnato, unitamente all'eventuale documentazione sanitaria allegata;
- ❑ della relazione informativa prevista dall'art. 15 del D.P.R. n. 461 del 2001, contenuta nel fascicolo istruttorio;
- ❑ di ogni altra documentazione ritenuta necessaria od utile in considerazione di particolari motivazioni eventualmente addotte dal ricorrente.

Il competente Ufficio dell'Amministrazione di servizio del dipendente, quindi, provvederà ad inoltrare senza indugio il ricorso alla Commissione medica di seconda istanza, seconda la nuova determinazione delle competenze territoriali ridefinita con decreto del Ministero della Difesa del


21.12.2006 (segnatamente, Allegato D-1), dando notizia dell'inoltro, per doverosa conoscenza, sia all'interessato che alla Commissione medica di verifica ove è stato espresso il giudizio medico-legale impugnato.

Qualora ne venga fatta esplicita richiesta ad opera della Commissione medica di seconda istanza, i Collegi sanitari di questo Ministero dovranno provvedere ad integrare la documentazione che eventualmente sia stata riscontrata carente, trasmettendo gli atti e gli elementi richiesti, direttamente e con ogni consentita sollecitudine, alla predetta Autorità sanitaria militare.

Il Ministero della Difesa, sempre con la direttiva n. 5000/2007 del 9.03.2007, ha altresì disposto che, entro quindici giorni dalla conclusiva visita, la Commissione medica di seconda istanza trasmetta copia autentica del verbale, oltreché all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, anche alla Commissione medica di prima istanza (Commissione medica ospedaliera interforze, Commissione medica dell'Azienda sanitaria locale o Commissione medica di verifica), che ha emesso il verbale avverso cui è stato presentato ricorso amministrativo.

I Sigg. Direttori provinciali dei servizi vari, in opportuno collegamento sinergico con i Sigg. Presidenti delle coesistenti Commissioni mediche di verifica, sono pregati di svolgere un'adeguata opera di sensibilizzazione affinché la pluralità delle Pubbliche Amministrazioni, per i dipendenti delle quali si rinviene - a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2004 - la competenza delle Commissioni medesime in tema di accertamento medico legale, armonizzino le proprie procedure amministrative alle linee di indirizzo contenute nella presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Arturo CARMENINI)



**MINISTERO DELLA DIFESA**

DECRETO 21 dicembre 2006.

**Modifiche alle tabelle di cui all'allegato D del decreto 12 febbraio 2004, concernenti la competenza territoriale delle commissioni mediche ospedaliere e delle commissioni mediche di 2<sup>a</sup> istanza.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA SANITÀ MILITARE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

Visto il decreto 12 febbraio 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 2, comma 2, che demanda al Ministero della difesa eventuali modifiche alle tabelle indicanti la competenza territoriale delle commissioni mediche ospedaliere e delle commissioni mediche di 2<sup>a</sup> istanza, sulla base delle esigenze ordinarie individuate dalle competenti autorità delle Forze armate;

**Decreta:****Art. 1.**

Le tabelle di cui all'allegato D del decreto 12 febbraio 2004, concernenti la competenza territoriale delle commissioni mediche di 2<sup>a</sup> istanza e delle commissioni mediche ospedaliere, sono sostituite con gli allegati D1, D2, D3 annessi al presente decreto.

**Art. 2.**

La competenza territoriale delle commissioni mediche di cui all'art. 1, nel nuovo assetto degli organismi sanitari militari interforze, decorre dal 1° gennaio 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2006

*Il direttore generale della sanità militare: DONVITO*

**Allegato D - 1****COMMISSIONI MEDICHE DI 2<sup>A</sup> ISTANZA  
COMPETENZA TERRITORIALE**

<b>SEDE</b>	<b>BACINO DI UTENZA</b>
<p><b>Piazza Novelli 20129 - MILANO</b></p>	<p><b>Valle d'Aosta</b> (Aosta);  <b>Piemonte</b> (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli);  <b>Lombardia</b> (Cremona, Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Pavia, Milano, Lodi, Lecco, Varese, Mantova);  <b>Trentino Alto Adige</b> (Trento, Bolzano);  <b>Friuli Venezia Giulia</b> (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine);  <b>Veneto</b> (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza);  <b>Liguria</b> (Genova, Imperia, La Spezia, Savona);  <b>Emilia Romagna</b> (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini);  <b>Toscana</b> (Massa-Carrara).</p>
<p><b>Piazza Celimontana n. 50 00184 - ROMA</b></p>	<p><b>Toscana</b> (Firenze, Pistoia, Siena, Arezzo, Prato, Lucca, Livorno, Pisa, Grosseto);  <b>Marche</b> (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino);  <b>Umbria</b> (Perugia, Terni);  <b>Lazio</b> (Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo);  <b>Abruzzo</b> (L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo);  <b>Sardegna</b> (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari).</p>
<p><b>Via Rampe di Sant'Antonio a Posillipo n. 139/140 80122 - NAPOLI</b></p>	<p><b>Campania</b> (Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno);  <b>Molise</b> (Campobasso, Isernia);  <b>Calabria</b> (Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Crotona, Vibo Valentia);  <b>Sicilia</b> (Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani).</p>
<p><b>Via Gabriele D'Annunzio n. 59 70057 - BARI</b></p>	<p><b>Puglia</b> (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto);  <b>Basilicata</b> (Potenza, Matera).</p>

**Allegato D - 2****COMMISSIONI MEDICHE OSPEDALIERE INTERFORZE****COMPETENZA TERRITORIALE <sup>1</sup>**

<b>SEDE</b> <b>Dipartimento Militare di</b> <b>Medicina Legale</b>	<b>BACINO D'UTENZA</b>
<b>TORINO</b>	Valle d'Aosta (Aosta); Piemonte (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino, Verban-Cusio-Ossola, Vercelli).
<b>MILANO</b>	Lombardia (Cremona, Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Pavia, Milano, Lodi, Lecco, Varese, Mantova); Piemonte (Novara); Trentino - Alto Adige (Bolzano, Trento); Emilia Romagna (Piacenza).
<b>PADOVA</b>	Veneto (Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza); Friuli Venezia Giulia (Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine); Emilia Romagna (Ferrara, Ravenna).
<b>LA SPEZIA</b>	Liguria (Genova, Imperia, La Spezia, Savona); Emilia Romagna (Reggio Emilia, Parma); Toscana (Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa).
<b>FIRENZE</b>	Toscana (Firenze, Arezzo, Pistoia, Prato, Siena); Emilia Romagna (Bologna, Modena).
<b>ROMA</b>	Lazio (Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo); Umbria (Perugia, Terni); Toscana (Grosseto).
<b>CHIETI</b>	Abruzzo (L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo); Molise (Campobasso, Isernia); Marche (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino); Emilia Romagna (Forlì, Rimini).
<b>CAGLIARI</b>	Sardegna (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari).
<b>CASERTA</b>	Campania (Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno).
<b>BARI</b>	Puglia (Bari, Foggia). Basilicata (Matera).
<b>TARANTO</b>	Puglia (Lecce, Taranto, Brindisi); Basilicata (Potenza); Calabria (Cosenza).

<b>MESSINA</b> <sup>2</sup>	<b>Calabria</b> ( <i>Reggio Calabria, Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia</i> ); <b>Sicilia</b> ( <i>Messina, Catania, Ragusa, Siracusa</i> ).
<b>PALERMO</b>	<b>Sicilia</b> ( <i>Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Trapani</i> ).

**INDICAZIONI PARTICOLARI:**

1. Per il personale della Marina Militare opera la competenza territoriale indicata nell'Allegato D-3.
2. Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare delle province di Siracusa, Catania e Ragusa opera la competenza territoriale della C.M.O. di Augusta, indicata nell'Allegato D-3.

## Allegato D - 3

### COMMISSIONI MEDICHE OSPEDALIERE INTERFORZE

#### COMPETENZA TERRITORIALE

(PERSONALE MARINA MILITARE)

SEDE Dipartimento Militare di Medicina Legale	BACINO D'UTENZA
LA SPEZIA	<p><b>Val d'Aosta</b> (Aosta);  <b>Piemonte</b> (Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli);  <b>Lombardia</b> (Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese);  <b>Trentino - Alto Adige</b> (Bolzano, Trento);  <b>Veneto</b> (Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza);  <b>Friuli Venezia Giulia</b> (Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine);  <b>Liguria</b> (Genova, Imperia, La Spezia, Savona);  <b>Emilia Romagna</b> (Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna);  <b>Toscana</b> (Firenze, Arezzo, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena).</p>
ROMA	<p><b>Lazio</b> (Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo);  <b>Umbria</b> (Perugia, Terni);  <b>Toscana</b> (Grosseto);  <b>Abruzzo</b> (L'Aquila);  <b>Campania</b> (Napoli, Avellino, Benevento, Caserta).</p>
CHIETI	<p><b>Abruzzo</b> (Chieti, Pescara, Teramo);  <b>Molise</b> (Campobasso, Isernia);  <b>Marche</b> (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino);  <b>Emilia Romagna</b> (Forlì, Rimini).</p>
CAGLIARI	<p><b>Sardegna</b> (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari).</p>
TARANTO	<p><b>Puglia</b> (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto);  <b>Basilicata</b> (Potenza, Matera);  <b>Campania</b> (Salerno);  <b>Calabria</b> (Cosenza).</p>
AUGUSTA <sup>(3)</sup>	<p><b>Sicilia</b> (Siracusa, Catania, Ragusa).</p>
MESSINA	<p><b>Calabria</b> (Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia).  <b>Sicilia</b> (Messina, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Trapani).</p>

(3) Sede di C.M.O. distaccata del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Taranto

(Denominazione E.D.R. con indirizzo, C.A.P., telefono, telefax ed e-mail)

<sup>1</sup> Prot. N. .... addì, .....

**ALLA COMMISSIONE MEDICA DI 2<sup>A</sup> ISTANZA**

di .....

e, p.c. SIG.....

e, p.c. <sup>2</sup>  CMO  CMV  CMIC-ASL  
di ..... <sup>3</sup>

**OGGETTO: Ricorso avverso il giudizio concernente l'Idoneità al servizio.**

**Ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, si trasmette il ricorso prodotto da:**

grado o qualifica	cognome	nome
luogo di nascita	Prov.	data di nascita
residente a	Prov.	A.S.L. di appartenenza
Via-Piazza	numero civico	
Incarico	sede	E-mail:.....@.....

avverso il giudizio sulla Idoneità espresso con verbale Mod. ... n. .... datato .....

dalla <sup>2</sup>  CMO  CMV  CMIC-ASL di ..... <sup>3</sup>

**SI ALLEGANO<sup>2</sup>**

COPIA DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA OGGETTO DEL RICORSO

COPIA DELLA RELAZIONE INFORMATIVA (allegata al fascicolo ex art.15 DPR 461/01)

ALTRO.....

**EVENTUALI INDICAZIONI DELL'ENTE DI APPARTENENZA**

Il Comandante (4)

- 1 Il presente modello deve essere inviato per posta elettronica o anticipato via telefax
- 2 Barrare la casella relativa alla voce che interessa
- 3 La Commissione medica interessata dovrà provvedere ad inviare copia degli accertamenti alla CM di II Istanza per via telematica o telefax
- 4 Capo Ufficio, Direttore dell'Ente o Delegato